

Se invece colle parole generiche lasciate nell'articolo si possa andare, al caso, davanti ai tribunali, la sorte degli utenti non è ben chiaramente tutelata.

Dunque questa parola utenti non fa altro che imprimere alla legge il concetto che il consorzio debba essere formato dalle persone che vi hanno interesse; e che ognuno prenda la quantità d'acqua che gli compete per il suo opificio.

Lungo il canale poi chi ha diritto di prendere l'acqua, di turbarla, di derivarla? Nessuno: perchè i consorti che derivano il canale fino al punto dove la forza motrice si sviluppa, hanno ragione di averla tutta quanta in blocco per sé stessi, onde dividersela; e perchè (nel punto dovuto) ciascuno prenda la quantità di acqua che forma la forza motrice che gli spetta. Ecco le ragioni che ho voluto in succinto spiegare, e che mi paiono bastantemente determinate per lo spirito di questa legge, colla frase " degli utenti che formano il consorzio. „ Così non si lascia nella legge una espressione generica che porterebbe spesso gli utenti stessi davanti ai tribunali per risolvere le loro questioni.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Io spero di tranquillare l'onorevole Luzi, senza bisogno di modificare l'articolo.

Io lo prego di riflettere che qui non si tratta di una legge di derivazione di acqua, sibbene una legge la quale suppone che il diritto all'acqua da parte dei consorzî ci sia.

Senza questo diritto, già acquistato nelle forme di legge, non si potrebbero ammettere nè consorzî *volontari*, nè consorzî *obbligatorî*.

Quando dunque l'articolo prescrive che il regolamento consorziale, che serve di base alla costituzione del consorzio, debba contenere fra l'altro *i diritti e le ragioni di acqua di ciascuno dei consorziati*, è addirittura inutile, per non dire altro, aggiungere la parola *utenti*.

In altri termini, se non si ha un diritto già acquisito all'acqua, non si può far parte del consorzio.

Dunque il pericolo, al quale l'onorevole Luzi accenna, non esiste: la concessione dell'acqua ha dovuto già avvenire, pria che si costituissero il consorzio: quindi la parola *utenti* a che serve? Non serve ad alcuno scopo; neanche a quello proposto dall'onorevole Luzi. Le garanzie, che egli vuole, sono nella legge sulla derivazione di acque. Là si dice che chiunque domanda le acque deve sottoporsi a determinate forme; deve comunicare

la sua domanda a tutti gl'interessati; questi hanno diritto di reclamare quella legge insomma indica tutte le garanzie per coloro che hanno diritto sull'acqua, la quale forma oggetto di nuove domande.

Ma qui non siamo in questo caso; qui il diritto all'acqua deve essere già certo, dev'essere accordato dalla potestà competente. Quindi è che, ad eliminare qualunque dubbio, ho adoperato le parole: *i diritti e le ragioni d'acqua di ciascuno dei consorziati*; appunto perchè il consorzio non può essere formato se non da coloro, i quali hanno già un diritto riconosciuto sull'acqua.

Con queste dichiarazioni parmi non possa sorgere alcuna dubbio sulla interpretazione di quest'articolo.

Luzi. Non manca altro che si dica: " dei singoli consorziati. „

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io non ho difficoltà di accettare la nuova forma d'emendamento dell'onorevole Luzi, che vuole si dica " i diritti e le ragioni d'acqua di ciascuno dei singoli consorziati. „

Ma, per adottare una formula più semplice direi: " i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati. „ Non suona bene la frase: " di ciascuno dei singoli consorziati. „

Presidente. Onorevole Luzi, acconsente?

Luzi. Acconsento, onorevolissimo presidente.

Presidente. Allora l'articolo 2 sarebbe modificato come segue:

" Art. 2. Il regolamento consorziale prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile deve specificare i diversi scopi industriali del consorzio, la quantità d'acqua che si vuol derivare, la forza motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati, il riparto dei relativi contributi, i modi per l'amministrazione e per la formazione della maggioranza degli interessi necessari a stabilire le deliberazioni; come pure la quantità degli interessi che devono essere rappresentati nelle adunanze generali, perchè sieno legalmente costituite ed i poteri che si conferiscono agli amministratori. „

Lo metto a partito.

(È approvato).

" Art. 3. I consorziati concorrono nelle spese del consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente.

" La responsabilità dei consorziati è limitata a tale contributo; ma può anche essere maggiore